

Dagli aiuti di stato al regime dei prezzi di trasferimento, non mancano le criticità operative

Fondo perduto, rischio scivolate

Dichiarazioni entro il 10 settembre. Ma quadro contorto

L'anticipazione di due mesi rispetto alla scadenza ordinaria rischia di far commettere alcuni errori compilativi le cui conseguenze potrebbero essere significative

In assenza delle modalità operative previste per l'accesso al contributo, si ritiene che le dichiarazioni integrative non precludano comunque l'operazione

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Tempi stretti e alcune criticità per ricontrattare i modelli dichiarativi di coloro che intendono accedere al contributo perequativo. Resta infatti ferma la scadenza del 10 settembre prossimo per l'invio delle dichiarazioni di coloro che vorranno avvalersi di tale beneficio, le cui modalità operative non sono ad oggi ancora note.

Il contributo perequativo. Resta ferma la scadenza del 10 settembre 2021 per l'invio del modello unico dei contribuenti che intendono accedere al contributo perequativo, come stabilito dall'art. 1 co. 24 del dl 34/2021. Si è già sottolineato (si veda *ItaliaOggi* del 10 agosto scorso) come tale termine risulti eccessivamente penalizzante in ottica di predisposizione di un modello dichiarativo riferito ad un periodo d'imposta (il 2020) che presenta alcune peculiarità. L'anticipazione di due mesi rispetto alla scadenza ordinaria (prevista per i soggetti con esercizio «solare» al 30 novembre 2021) rischia di far commettere alcuni errori compilativi le cui conseguenze potrebbero essere significative. Di seguito si segnalano alcuni aspetti sui quali occorre prestare particolare attenzione.

Gli aiuti di Stato. Tra le particolarità del 2020 spicca per importanza il tema relativo agli aiuti di Stato ricevuti dai contribuenti e che devono essere portati in dichiarazione: il quadro è tutt'altro che lineare, in ragione anche dei diversi interventi normativi e di prassi che si sono succeduti nel tempo. Con riferimento ai primi, bisogna ricordare l'abrogazione del secondo comma dell'art. 10-bis del dl n. 137/2020 avvenuto mediante la conversione in legge del dl 73/2021. Questa modifica consistente nel fatto che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap per contributi e indennità Covid erogati sotto qualsiasi forma non è più subordinata al rispetto di limiti e condizioni stabilite dal framework europeo per il quadro temporaneo aiuti di stato, ha anche conseguenze dichiarative, come ricordato dalle avvertenze che l'agenzia delle entrate ha diffuso lo scorso 27 luglio. In queste note si evidenzia come non sia più necessario procedere alla compilazione del quadro aiuti di stato per segnalare questa «non concorrenza» con l'indicazione dei codici «24» e «8» rispettivamente nel modello redditi e Irap: ciò potrebbe comportare per il contribuente, una revisione del modello già predisposto in bozza e non ancora inviato alla data di diffusione della nota (qualora invece già inviato, alla data del 27 luglio, il dichiarativo compilato secondo le istruzioni che divergono dal-

la nota, è comunque valido).

Il regime premiale per i prezzi di trasferimento. Un'altra questione

che alcuni contribuenti facenti parte di un gruppo devono affrontare è quella relativa alla manifestazione dell'opzione (attraverso la barratura dell'apposita casella nel modello unico) del regime premiale per i prezzi di trasferimento di cui all'art. 1 co. 6 e l'art. 2-ter co. 4 del dlgs n. 471/97.

In questo caso, come previsto dal provvedimento del direttore delle Entrate prot. 0360494 del 23 novembre 2020, sarà altresì necessario apporre sulla documentazione a supporto dell'opzione esercitata (master file e country file) la firma elettronica del legale rappresentante o di un suo delegato con marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione (punto 5.1.2. del provvedimento): ciò significa che l'adozione del regime premiale per i prezzi di trasferimento per coloro che intendono accedere al contributo perequativo, dovrà avvenire entro il prossimo 10 settembre, con una notevole contrazione della tempistica per la preparazione e la chiusura di tutta la documentazione richiesta dalla normativa e dal provvedimento.

La dichiarazione integrativa. Oltre a tali questioni, vi è da segnalare come la scadenza anticipata al 10 settembre per accedere al contributo perequativo, mal si coordina con la generaliz-



zata possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa normativamente prevista dall'art. 2 co. 8 del dpr n. 322/1998: potrebbe infatti darsi il caso di un contribuente che, proprio per accedere al contributo perequativo, presenti la propria dichiarazione entro il prossimo 10 settembre, salvo successivamente accorgersi della necessità di procedere ad una correzione della stessa, mediante integrazione, comunque consentita sempre dalla norma appena citata. Al momento e in assenza delle modalità operative previste per l'accesso al contributo, si ritiene che la disposizione sulle dichiarazioni integrative, proprio perché è di carattere generale, abbia prevalenza su quella particolare dell'art. 1 del dl n. 73/2021 e pertanto, qualora gli elementi oggetto di integrazione non mutino il risultato fiscale del periodo d'imposta relativo alla dichiarazione per il 2020, ma riguardino altri elementi (sicuramente di carattere informativo, ma anche di altro tipo, per esempio ammontare degli acconti versati a valere sul periodo d'imposta in questione), ciò non precluda comunque (e in presenza di tutte le altre condizioni richieste) l'accesso al contributo, mantenendo anche validità per la dichiarazione integrativa successivamente presentata.

—© Riproduzione riservata—■